



Comune di Carpaneto Piacentino

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ESONERO O RIDUZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI RIVOLTI AI MINORI.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 37 del 30/09/2005.

ART.1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento individua modalità e criteri per l'accoglimento delle domande di esonero o riduzione delle tariffe relative ai servizi comunali rivolti ai minori al fine di agevolare l'accesso ai servizi in base alle condizioni socio- economiche del nucleo familiare.

ART.2 DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

1. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente regolamento i bambini residenti o il cui nucleo familiare abbia la residenza anagrafica nel comune di Carpaneto Piacentino.
2. Casi diversi potranno essere valutati singolarmente su richiesta debitamente motivata del Servizio sociale competente.

ART.3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESONERO

1. Il cittadino che intenda presentare richiesta di esonero o riduzione potrà rivolgersi al Settore Socio culturale di norma al momento dell'iscrizione al relativo servizio.
2. La domanda va compilata sull'apposito modulo a disposizione presso gli uffici comunali. Alla domanda va allegata obbligatoriamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa attestazione ISE / ISEE e comunque ogni altra documentazione l'ufficio ritenga utile ai fini istruttori.
3. La Dichiarazione Sostitutiva Unica dovrà far riferimento al reddito Irpef dell'anno precedente e rispecchiare esattamente la situazione del nucleo al momento della richiesta.
4. L'ufficio raccoglie le domande pervenute e provvede a trasmettere al Servizio sociale minori dell'Azienda USL l'elenco dei minori con il relativo indicatore ISEE segnalando inoltre eventuali situazioni di particolare disagio sociale di cui sia a conoscenza.
5. Il Servizio sociale competente assume discrezionalmente la facoltà di valutare la situazione familiare e l'eventuale stato di bisogno del nucleo esprimendo la propria motivata proposta in merito alle richieste pervenute.

6. Per i cittadini in carico ad altri servizi territoriali l'istruttoria sarà correlata dalla valutazione del servizio sociale specifico.
7. L'ufficio comunale competente può decidere in merito all'accoglimento delle proposte pervenute dal Servizio sociale minori o dagli altri servizi territoriali motivando un eventuale rifiuto dell'esonero.

ART.4 TIPOLOGIE DI ESONERI

1. E' possibile presentare domanda di esonero in base a:
 - a) CONDIZIONI ECONOMICHE del nucleo**
 - b) CONDIZIONI SOCIALI del nucleo**

ART.5 ESONERI in base a CONDIZIONI ECONOMICHE

1. L'esonero in base alle condizioni economiche di cui al precedente art. 4 lettera a) si applica sulla base dell'indicatore ISEE.
2. Le fasce di reddito e le relative percentuali di esenzione sono stabilite periodicamente dalla Giunta comunale.

ART.6 ESONERI in base a CONDIZIONI SOCIALI

1. L'esonero in base alle condizioni sociali di cui al precedente art. 4 lettera b) può essere concesso su proposta del Servizio sociale minori o degli altri servizi territoriali *esclusivamente* a nuclei familiari per i quali è in corso un progetto di sostegno e/o di recupero.
2. Il Servizio sociale minori specifica, attraverso apposita relazione, le motivazioni dell'intervento economico e l'idoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

ART.7 DECORRENZA e DURATA DEGLI ESONERI

1. Gli esoneri o riduzioni decorrono di norma dall'inizio del servizio e durano fino alla fine dello stesso nei limiti dell'anno scolastico / solare di riferimento. Per usufruire dell'esonero per il successivo anno scolastico / solare è necessario presentare nuovamente la domanda agli uffici.
2. E' fatta salva la possibilità del Servizio sociale competente di proporre periodi di esonero limitati rispetto a quanto previsto al comma 1, anche al fine dell'eventuale verifica in corso d'anno della situazione che ha determinato la richiesta.